



# COMUNE DI CORLETO MONFORTE

Provincia di Salerno  
Piazza Municipio

84020 Corleto Monforte (SA)

Tel 0828964001 Fax 0828964272  
P.Iva/CF.00497770651

E-mail corletoomonforte@tiscalinèt.it

Prot. n.2559 del 16/06/2009

## Ordinanza n° 4 del 16/06/2009

ATTI

### IL SINDACO

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, nonché, le linee guida di cui al DM 20/12/2001 concernente le norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

Vista la DGR n.1508 del 31/08/2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini, parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.972 del 6 giugno 2008 con la quale è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", ove è prevista l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del Decreto di Massima pericolosità degli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.159 del 11/06/2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania nel periodo che va dal 15/06/2009 al 30/09/2009;

VISTA la legge 225/92 che individua la competenza, in materia di protezione civile, del sindaco;

### ORDINA

Sono vietate per il periodo dal 18.06.2009 al 30.09.2009 nelle zone boscate, in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. N. 3267 del 30/12/1923 e, ad integrazione delle norme contenute nel predetto decreto, nelle aree boscate non vincolate, nei terreni agricoli, anche se incolti e negli orti, giardini e parchi pubblici e privati, bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole.

In particolare sono vietate le seguenti attività:

- 1) accendere fuochi;
- 2) far brillare mine;
- 3) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- 4) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
- 5) accendere fuoco a distanza minore di ml. 100 dai boschi;
- 6) gli spari di fuochi di artificio, per una distanza di 1 Km dai boschi, nelle zone su menzionate come previsto dall'art. 7 dell'allegato C del regolamento, di cui alla Legge Regionale 11/96.

In ogni caso è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori di adottare tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare con 15 gg. di anticipo il Comando Stazione Forestale competente per giurisdizione; deroghe alla distanza indicata possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza (Commissione Provinciale Fuochi) ai sensi della L.R. 5/99 art. 23.

I proprietari frontisti di strade dovranno provvedere alla pulizia, per una fascia non inferiore a mt. 50 da ogni residuo di vegetazione o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

E' fatto divieto di lasciare lungo le strade oggetto di pulizia, i cumuli di materiale derivante dalla pulizia delle scarpate e delle cunette stradali.

SI RENDE NOTO che nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. Tale operazione è consentita dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuata dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente.

SI RICHIAMA l'attenzione sul divieto di gettare dai veicoli in movimento, mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art. 15 lettera i) del Codice della Strada.

Si AVVERTE che, fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del C.P. i trasgressori delle norme di cui ai precedenti articoli saranno puniti con le sanzioni amministrative:

- per violazione all'art.6, commi 1, 2, 3 dell'Allegato C) alla L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. con le sanzioni amministrative previste dall'art.10, commi 6, 7 e 8 della legge n.353/2000, vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14;
- per violazione all'art.6, commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato C) alla L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. con le sanzioni amministrative previste dall'art.47, comma 1, lett. b) dell'allegato C) alla L.R. n.11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;
- la violazione del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n.1508 del 31/08/2007, con le sanzioni previste dall'art.47, comma 1, lett. b) dell'allegato C) alla L.R. n.11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando Stazione Carabinieri di Bellosguardo- Al Comando Stazione Forestale di Corleto Monforte - Al Coordinamento Territoriale Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania - Al locale Comando VV. UU. - Alla Comunità Montana Alburni - Allo STAPF di Salerno - All'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - All'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici -All'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno - All'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente ordinanza può essere promosso:

- ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Corleto Monforte 16.06.2009



Il Sindaco  
Antonio Sicilia